

N. 99-1/2023 p.u.



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE IV CIVILE**

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.09.2023;

lette le osservazioni depositate da Amco s.p.a.;

rilevato che, in sostanza, la creditrice contesta la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: *“il credito di euro 142.843,43 vantato dall'esponente in virtù del contratto di mutuo fondiario del 15.09.2006 per Notar Giovanni Battista Calini rep. 80169 racc. 21833 è assistito da garanzia ipotecaria sull'intero immobile appartenente alla sig.ra TOSINI SILVANA e al sig. INDAVURU MARCELLO e, dunque, ben potrebbe essere soddisfatto in termini superiori attraverso una ordinaria procedura espropriativa”*;

rilevato che, in effetti, l'apertura della liquidazione controllata consentirebbe al giudice di innestare un giudizio di divisione endo-procedimentale con la vendita dell'intero immobile in applicazione dell'art. 600 c.p.c.;

ritenuto che ciò sia consentito dal combinato disposto degli artt. 275, secondo comma, secondo periodo CCII e 216, terzo comma CCII;

rilevato che, in alternativa, laddove Amco intendesse avviare un'esecuzione individuale, quale creditore fondiario, avrebbe il diritto di proseguirla sull'intero (nonostante l'apertura della liquidazione controllata);

rilevato che l'omologa del piano vincolerebbe invece la quota del 50% (spettante alla ricorrente) all'esecuzione dello stesso, quota che non potrebbe essere “aggredita” dal creditore ipotecario (l'unica eventualità sarebbe quella di una vendita congiunta delle due quote rispettivamente da parte del delegato dell'esecuzione individuale e del gestore della crisi: scenario questo del tutto ipotetico e non privo di inconvenienti pratici);

ritenuto in conclusione che le contestazioni di AMCO siano fondate e che il piano non possa essere omologato;

rilevato che la ricorrente, in subordine, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 70, comma decimo CCII;

rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei beni del consumatore presentato da Silvana Tosini;

dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 6.7.2023;

dispone sulla domanda di liquidazione controllata con separata sentenza.

Si comunichi.

Brescia, 5 ottobre 2023



Il g.d.  
dott. Stefano Franchioni

